

No profit, revisione legale conforme agli statuti

La revisione legale prevista da un ente associativo deve essere conforme alle disposizioni richiamate dagli statuti sociali. Quindi, svolgimento, responsabilità e sistema sanzionatorio devono rispettare le relative regole, sebbene previste obbligatoriamente per soggetti collettivi diversi.

Queste alcune conclusioni del dipartimento della ragioneria generale dello Stato del ministero dell'economia e delle finanze, in risposta a un'associazione di allevatori sul tema della revisione legale dei conti per gli enti associativi con personalità giuridica.

Il quesito concerne due problematiche distinte, quella del controllo interno, svolto da un apposito organo e quello del controllo esterno, affidato a soggetto terzo, con l'ulteriore aggravante ovvero se lo statuto indichi o meno determinate disposizioni legislative per lo sviluppo della detta attività.

Stante l'essenzialità del modello di associazione delineato dal codice civile, in caso di silenzio dello statuto si rende necessario applicare, in via analogica, le disposizioni applicabili alle società di capitale, se ci si riferisce al piano dei controlli svolti da organo interno, mentre con riferimento ai controlli eseguiti da organo esterno, il dipartimento evidenzia che la detta attività non coincide necessariamente con la revisione legale, essendo possibile il conferimento di incarichi di natura diversa. Con riferimento alla revisione legale, è necessario far riferimento alle previsioni statutarie, se presenti, con la conseguenza che, se lo statuto rinvia alle disposizioni specifiche (dlgs 39/2010, come modificato dal dlgs 135/2016) in particolare, si rende necessario rispettare le regole richiamate anche in termini di conferimento dell'incarico, di svolgimento dello stesso, di responsabilità e di applicazione della disciplina sanzionatoria.

Le stesse considerazioni possono replicarsi anche in assenza di specifiche previsioni statutarie, anche se viene ribadito che il revisore di un ente non profit non svolge un'attività coincidente con quella di revisione legale, di cui al dlgs 39/2010, ma esercita controlli ulteriori e in parte coincidenti con quelli del collegio sindacale, di cui all'art. 2403 c.c.; la distinzione non si limita alle funzioni svolte ma riguarda la natura dei soggetti, interna nel caso del collegio, esterna, terza e indipendente, nel caso del revisore.

Infine, se lo statuto non richiama alcun provvedimento ma rinvia a determinate linee guida (per esempio, quelle del Cndcec) la funzione di revisione legale consegue dal conferimento specifico da parte dell'assemblea.

Fabrizio G. Poggiani

IMPOSTE E TASSE

I Caf rottameranno le cartelle
Assistenza e convegni ai contribuenti sulla sanatoria

San Marino: irregolarità

Improvvisamente legalizzati
Case, Torino e Bologna frizzanti

	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
...